



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 febbraio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di San Pietro di Morubio (VR);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 16/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di San Pietro di Morubio (VR), ed in particolare:

- Il questionario sul rendiconto relativo al rendiconto esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative

deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;

- Le relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci di previsione e ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- Le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- Gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Le risultanze dell'istruttoria compiuta ed i rilievi emergenti dagli atti sono stati sottoposti dal magistrato istruttore, nell'odierna adunanza, al Collegio che si è pronunciato con le motivazioni che seguono.

DIRITTO

La legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento degli EE.LL. forme innovative di controllo originariamente definite di natura cd. *“collaborativa”*, attribuite alla Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

A completamento del nuovo ordinamento dei controlli, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti (che vi ha poi provveduto elaborando i questionari già richiamati in fatto). Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Nello scrutinio di legittimità la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno sia *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovi diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *“sulla gestione del bilancio dello Stato”* ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

A superamento della natura meramente *“collaborativa”*, con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, i controlli sui bilanci degli EE.LL. hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei soggetti destinatari, poiché -nel contesto della riforma costituzionale per il rafforzamento del principio

dell'equilibrio di bilancio- il legislatore nazionale ha introdotto, nell'ambito delle verifiche ex legge n. 266/2005 cit., la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.), che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come statuito dall'art. 148-bis del TUEL introdotto con l'art. 3, comma 1, lettera e) del citato D.L. 174/2012.

La *ratio legis* che caratterizza l'evoluzione del sistema dei controlli sulle Autonomie locali può essere rinvenuta nella finalità di prevenire e/o contrastare le gestioni contabili viziate dalla carenza di equilibrio strutturale e dinamico, nel significato discendente dagli artt. 81 e 97 Costituzione, poiché tali situazioni di tipo disfunzionale si riversano sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con la conseguente elusione dei limiti e dei vincoli apposti per la sana gestione economico-finanziaria con l'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ed orientata anche al rispetto degli obblighi e degli obiettivi nazionali-comunitari (cfr. Corte cost. sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato finanziario è esercitato nell'interesse dello Stato-Comunità per finalità che riguardano l'intero sistema della finanza pubblica allargata, e quindi il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive sulla gestione del bilancio dell'ente locale è anch'esso strumentale al perseguimento degli obiettivi fissati dalle politiche di bilancio nel rispetto degli obblighi assunti con l'Unione europea.

Pertanto, il nuovo sistema dei bilanci pubblici, emergente dal complesso delle disposizioni normative vigenti -tra le quali sono annoverate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005- è orientato verso una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali; infatti, da un lato, tale sistema è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria e le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro lato il medesimo sistema, a fronte di irregolarità idonee a compromettere la stabilità finanziaria dell'ente assoggettato a controllo, può produrre effetti ed esiti cogenti, al fine di preservare l'integrità della gestione delle risorse pubbliche affidata all'ente controllato.

In tale contesto si inserisce la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha avviato il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, poiché dalla trasparenza finanziaria, dalla intelligibilità dei dati e dalla confrontabilità delle informazioni inserite in schemi di bilancio omogenei tra loro, dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali.

A complemento delle superiori osservazioni, vanno altresì richiamate le linee guida

approvate dalla Sezione delle Autonomie, già citate nel preambolo (v. deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR), nelle quali è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità dell'ente locale di perseguire la effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione e l'indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di San Pietro di Morubio si segnalano i seguenti profili:

1. Mancata approvazione dei rendiconti nei termini di legge e adempimenti BDAP

Il Comune di San Pietro di Morubio ha approvato il rendiconto 2017 in data 26 luglio 2018 ed il rendiconto 2018 in data 20 agosto 2019, oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento, termine perentoriamente previsto dall'art. 227, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000. Inoltre, con riferimento all'esercizio 2018, ha inviato i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009, in data 2 settembre 2019, superando il termine per l'invio normativamente stabilito in trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto.

Al riguardo è stato chiesto all'Ente di indicare se sono state poste in essere assunzioni, in violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D.L. n. 113/2016 s.m.i. e se sono stati rispettati i divieti e le prescrizioni previste nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto: *“Con riferimento al mancato rispetto del termine di approvazione del Bilancio e del rendiconto si attesta che l'Ente non ha posto in essere assunzioni durante tutto l'esercizio finanziario e nel periodo oggetto del ritardo sono stati rispettati tutti i divieti e le prescrizioni previsti dall'art. 9 comma 1 quinquies del D.L. 113/2016”*.

2. Domande preliminari questionario 2017 e 2018

Si rileva che l'Ente nell'esercizio 2017 non ha provveduto ad accantonare nel rendiconto 2016 e nel bilancio 2017 le somme per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali e che, non ha provveduto in sede di rendiconto 2017 al predetto accantonamento.

Inoltre, si rileva che entro il 31/12/2018 non è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo e che l'Ente non ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme.

A seguito di nota istruttoria è stato chiarito che: *“Si attesta che L'Ente ha trasferito tutto il proprio personale all'Unione dei Comuni Destra Adige a far data dal 1.1.2016. Le assunzioni, l'erogazione degli emolumenti, la costituzione del fondo risorse decentrate e dei fondi di accantonamento sono, pertanto, di competenza dell'Unione dei Comuni e non vengono svolte dall'Ente direttamente”*.

3. Mancata costituzione del fondo contenziosi

Questa Sezione, con deliberazione n. 277/2018/PRSE, rilevava la mancata costituzione nel risultato di amministrazione al 31.12.2015 del fondo rischi per contenziosi.

Dall'analisi degli schemi BDAP è emerso che per gli esercizi 2017 e 2018 il fondo contenzioso è pari a zero. L'Organo di revisione alla domanda preliminare contenuta nei questionari: "L'Ente ha accantonato fondi per passività potenziali?" ha risposto negativamente in quanto: "*Non si rilevano passività potenziali*".

La Sezione ritiene necessario richiamare l'attenzione dell'Ente sull'esigenza sottesa alla istituzione del predetto fondo. È noto infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL).

Il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, Allegato 4/2, punto 5.2 lettera h) ha previsto, quindi, che "*nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda il rischio di maggiori spese legate a contenzioso [...] Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali [...] sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio*".

A tal proposito, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR contenente "*Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266*", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha, dunque, sottolineato: "*particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si*

verificherà l'eventuale soccombenza”.

4. Analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione e andamento della riscossione in conto residui

Si riscontrano difficoltà nella riscossione delle poste relative alla voce “Recupero evasione ICI/IMU”: anno 2017 riscossioni pari al 33,63% (accertamenti € 41.406,60 e riscossioni € 13.923,30); anno 2018 riscossioni pari al 31,25% (accertamenti € 137.217,87 e riscossioni € 42.884,70).

Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione IMU/TASI si rileva quanto segue: anno 2017 riscossioni pari al 17,58% (residui attivi all'1.1.2017 pari a € 15.634,36 e residui riscossi nel 2017 pari a € 2.749,11); anno 2018 riscossioni pari al 39,83% (residui attivi all'1.1.2018 pari a € 41.113,34 e residui riscossi nel 2018 pari a € 16.373,77).

In merito alle azioni intraprese dall'Ente al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione è stato relazionato quanto segue: *“In merito alla riscossione dei residui 2017 e 2018 si attesta che il servizio di riscossione dell'Unione dei Comuni e dei Comuni che ne fanno parte, per assicurare un maggior grado di efficienza è stato affidato ad Abaco che ha posto in essere tutte le operazioni necessarie e indispensabili per la riscossione delle somme. La società concessionaria trasmette regolarmente rapporti periodici agli uffici per l'iscrizione a ruolo delle somme. Una parte rilevante della somma oggetto di osservazione è prevalentemente riconducibile ad accertamenti emessi nei confronti di grandi contribuenti risultati morosi a seguito di accertate difficoltà finanziarie, alcune dei quali sono in fase di liquidazione o di fallimento. L'ente ha proceduto ad effettuare ingiunzione di pagamento ed all'emissione di ruoli coattivi e nel caso delle procedure fallimentari l'Ente si è tempestivamente insinuato al passivo. L'Ente ha posto in essere ogni tipo di attività e di azione finalizzata a migliorare il grado di riscossione. Tra l'altro ha avviato da tempo e sta portando avanti l'aggiornamento e la bonifica della banca dati dei contribuenti”.*

5. Mancanza di cassa vincolata al termine degli esercizi 2017 e 2018

In sede istruttoria è emerso che al termine degli esercizi 2017 e 2018 la cassa vincolata è pari a zero. La mancanza di cassa vincolata non rappresenta una criticità qualora l'Ente abbia provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al termine dell'esercizio, come in effetti risulta da quanto dichiarato nei Questionari (Sezione I, domanda 2.1) ove la risposta fornita è “SI”. Al riguardo l'Organo di revisione dichiara che: *“L'ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 31.12. nell'importo di euro 0,00 come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al D. Lgs. 118/2011”.*

6. Indicatore tempestività dei pagamenti (ITP)

Dall'analisi dei dati indicati in BDAP si rileva che l'indicatore di cui al DPCM del 22 settembre 2014 nel 2017 è stato pari a 6,95, mentre nel 2018 è stato pari a 6,10.

Quanto al rispetto dei termini di pagamento corre l'obbligo di ricordare che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio

2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati. Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal citato art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

7. Parametro di deficitarietà n. 7

Nell'esercizio 2017 risulta violato il parametro di deficitarietà n. 7 con un risultato del 174,15%, oltre la soglia legale stabilita (*Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dal 1° gennaio 2012*).

L'argomento è già stato oggetto di rilievo in sede di controllo sul rendiconto 2015 (deliberazione n. 277/2018/PRSE) e in tal sede l'Ente riferiva che dall'esercizio 2011 non sono stati più assunto mutui, con il conseguente calo dell'indebitamento ed il rispetto del parametro in argomento dall'esercizio 2019.

8. Organismi Partecipati

Si rileva che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate. L'Ente, in sede istruttoria, ha precisato che: *“Si attesta che, malgrado non esista un sistema informativo integrato a causa delle modeste risorse dell'Ente e del numero contenuto di registrazioni, l'Ente tramite il Responsabile dei Servizi Finanziari ha provveduto ad effettuare manualmente un monitoraggio analitico e puntuale dei rapporti finanziari economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate”*.

La Sezione rileva che l'art. 147-quater del TUEL prevede solo per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti l'obbligo di istituire un idoneo sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate. Il Comune di San Pietro di Morubio, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non rientra dunque nell'ambito di applicazione della norma.

La Sezione, tuttavia, ritiene opportuno evidenziare che ciò non esime l'Ente dagli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate. Pertanto, nel prendere atto delle azioni intraprese al riguardo, si raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali.

9. Stato patrimoniale

Il Comune di San Pietro di Morubio si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell'art. 232 del TUEL per il quale *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”* e che, pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 227 del TUEL *“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”*. Tuttavia, nell'esercizio 2018 l'Ente, nella permanenza del regime di proroga, non ha adottato la contabilità economico-patrimoniale.

Al riguardo, in sede istruttoria, l'Ente ha comunicato che: *“Si attesta che l'Ente ha regolarmente adeguato la propria contabilità al regime economico patrimoniale con decorrenza dalla rendicontazione 2019”*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di San Pietro di Morubio (VR):

- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2017 e 2018, in violazione del termine perentorio del 30 aprile previsto all'art. 227, comma 2, del TUEL, nonché il superamento dei termini per l'invio dei dati alla BDAP relativamente all'esercizio 2018 e raccomanda, per il futuro, la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore;

- rileva la reiterata mancata costituzione a rendiconto 2017 e 2018, tra la quota accantonata del risultato di amministrazione, del fondo per i contenziosi;
- rileva, negli esercizi in esame, riscossioni particolarmente basse e mette in mora l'Amministrazione, rinviando il monitoraggio sull'andamento delle stesse alle verifiche sui rendiconti dei prossimi esercizi e richiamando l'attenzione del Responsabile del servizio finanziario, del Segretario comunale e del Revisore dei conti;
- raccomanda il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione ed, in particolare, dell'art 180, comma 3, lettera d), del TUEL in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, richiamando altresì a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR;
- rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per gli esercizi 2017 e 2018 è positivo, essendo rispettivamente pari a 6,95 e a 6,10;
- rileva, nell'esercizio 2017, il reiterato sfioramento del parametro di deficitarietà ministeriale n. 7 con riferimento allo stock del debito e si riserva, pertanto, ogni eventuale valutazione all'esito del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2019, esercizio sul quale convergeranno gli esiti positivi delle misure adottate dall'Ente al fine del rispetto del parametro;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, al Sindaco, al Segretario comunale e al Revisore dei conti del Comune di San Pietro di Morubio (VR) per quanto di competenza e per la prevista informazione al Consiglio comunale.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2021.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Salvatore Pilato

depositata in Segreteria il 23 agosto 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini